

Pubblicato il 23/10/2025

N. 03830 /2025 REG.PROV.CAU.

N. 07252/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7252 del 2025, proposto dalla società Nuova general Nautica S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Ruffo e Stefano Caloi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la società Eco Motors CI S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dell'Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia (Sezione Seconda), n. 356/2025, pubblicata in data 10

settembre 2025.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Eco Motors CI S.r.l. e dell'Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento, nei termini indicati in motivazione, della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 62 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. Brunella Bruno e uditi la parte appellante gli avvocati Stefano Caloi e Ruffo Riccardo;

Viste le conclusioni della società appellata e dell'Autorità intimata, come da verbale;

Ritenuto che le deduzioni dell'appellante non appaiono suscettibili di superare le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata, avuto riguardo, in specie, alla rilevanza del principio del risultato codificato all'art. 1 del d. lgs. n. 36 del 2023, alla luce del quale devono essere interpretate anche le previsioni del bando della procedura in questione, con conseguente superamento delle irregolarità meramente formali, tenuto conto delle specifiche circostanze fattuali emergenti in atti ed assumendo altresì rilievo il principio del *favor participationis*;

Ritenuto, infatti, che la clausola di esclusione presente nel bando, relativa alla mancata allegazione della fotocopia di un documento di identità, letta unitamente alle clausole che prevedevano l'inserimento del documento in entrambe le buste, deve essere interpretata nel senso di sanzionare con l'esclusione il mancato inserimento in nessuna delle due buste, senza quindi necessità di approfondire in questa sede ogni altra questione relativa alla mancata impugnazione del bando e alla eventuale nullità parziale di tale clausola;

Ritenuto, inoltre, che la clausola relativa alla cauzione non sembra sanzionare con

l'esclusione l'inserimento della stessa in busta diversa;

Considerato, infine, che non appare emergere la preclusione riproposta in appello dalla deducente in relazione alla c.d. prova di resistenza, avuto riguardo anche alle concrete modalità di svolgimento della procedura, dovendosi altresì rilevare che la misura cautelare disposta dal primo giudice include l'esame da parte del seggio di gara dell'offerta economica presentata dalla ricorrente originaria, con conseguente eventuale riformulazione della graduatoria finale;

Ritenuto che il Collegio ravvisa, in considerazione delle peculiarità della vicenda contenziosa emergenti in atti, giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello (ricorso numero: 7252 del 2025).

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

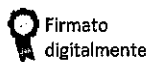
L'ESTENSORE
Brunella Bruno

IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 23/10/2025

N. 03831 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 07257/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7257 del 2025 proposto dalla società Nuova general Nautica S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Ruffo e Stefano Caloi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la società Nautica Carlo S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Marrapodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dell'Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia (Sezione Seconda), n. 357/2025, pubblicata in data 10

settembre 2025.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Nautica Carlo S.r.l. e dell'Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento, nei termini indicati in motivazione, della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 62 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti gli avvocati Stefano Caloi, Ruffo Riccardo e Ivan Marrapodi:

Viste le conclusioni dell'Autorità intimata, come da verbale;

Ritenuto che le deduzioni dell'appellante non appaiono suscettibili di superare le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata, avuto riguardo, in specie, alla rilevanza del principio del risultato codificato all'art. 1 del d. lgs. n. 36 del 2023, alla luce del quale devono essere interpretate anche le previsioni del bando della procedura in questione, con conseguente superamento delle irregolarità meramente formali, tenuto conto delle specifiche circostanze fattuali emergenti in atti ed assumendo altresì rilievo il principio del *favor participationis*;

Ritenuto, infatti, che la clausola di esclusione presente nel bando, relativa alla mancata allegazione della fotocopia di un documento di identità, letta unitamente alle clausole che prevedevano l'inserimento del documento in entrambe le buste, deve essere interpretata nel senso di sanzionare con l'esclusione il mancato inserimento in nessuna delle due buste, senza quindi necessità di approfondire in questa sede ogni altra questione relativa alla mancata impugnazione del bando e alla eventuale nullità parziale di tale clausola;

Ritenuto, inoltre, che non appare emergere la preclusione riproposta in appello

dalla deducente in relazione alla c.d. prova di resistenza, avuto riguardo anche alle concrete modalità di svolgimento della procedura, dovendosi altresì rilevare che la misura cautelare disposta dal primo giudice include l'esame da parte del seggio di gara dell'offerta economica presentata dalla ricorrente originaria, con conseguente eventuale riformulazione della graduatoria finale;

Ritenuto che il Collegio ravvisa, in considerazione delle peculiarità della vicenda contenziosa emergenti in atti, giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello (ricorso numero: 7257 del 2025).

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Brunella Bruno

IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO

